



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg. Gen. Data: 31/05/2022	OGGETTO: <i>Approvazione Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2022. - CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021 -</i>
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **TRENTUNO**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **15,38**, nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito degli Avvisi di convocazione del 17.05.2022 e del 30.05.2022, diramati dal Vice Presidente del Consiglio a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione, per la trattazione dei punti all'O.d.G. di cui al medesimo Avviso:

All'appello nominale a inizio seduta risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	RESTA IPPOLITA	SI	-	10	DI BARI TIZIANA	SI	-
2	TOPPUTI FABIO FRANCESCO	SI	-	11	NETTI LANFRANCO	SI	-
3	DE CAROLIS TERESA	SI	-	12	BIANCO IMMACOLATA	SI	-
4	RESTA ONOFRIO	-	SI	13	PALMISANO ANGELO	SI	-
5	DE FLORIO TERESITA	SI	-	14	TUNDO PAOLO	SI	-
6	GIGANTELLI GRAZIANO	SI	-	15	SUSCA PASQUALINA	SI	-
7	DELL'AERA STEFANO	SI	-	16	SPINELLI SERGIO	SI	-
8	COPPI MAURIZIO	SI	-	17	ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA	SI	-
9	GIROLAMO LEONARDO	SI	-				

Presiede l'adunanza la **dott.ssa Ippolita Resta** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).

PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: Assessore al Bilancio

OGGETTO: Approvazione Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2022. - CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021 -

PREMESSO CHE, in attuazione della delega conferita dal Parlamento al Governo con i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27/12/97, n. 449, il Decreto Legislativo 28/09/98 n. 360 consente ai Comuni l'applicazione di una addizionale comunale da gravare sui redditi complessivi assoggettati ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma3);

DATO ATTO CHE la Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007), e precisamente ai commi 142, 143 e 144 dell'art. 1, ha modificato il quadro normativo che regola l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo, tra l'altro, che:

- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'acconto è stabilito in misura pari al 30% dell'addizionale;
- il versamento è effettuato direttamente ai comuni di riferimento;
- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del M.E.F. 31/05/2002, pubblicato in G.U. n° 130 del 05/06/2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
 - il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche, é fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 consente ai Comuni, per il ripristino degli equilibri di bilancio, la possibilità di modifica delle tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni con la Legge 14 settembre 2011 n. 148, ha:
 - reintrodotto la facoltà di rideterminare l'aliquota della addizionale comunale all'irpef, fermo restando il limite massimo dello 0,8 %;
 - confermato la possibilità di istituire una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
 - introdotto la possibilità di differenziare le aliquote in relazione agli scaglioni di reddito purché corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

VISTI

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) che dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel quale è disposto che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.";

VISTE le indicazioni riportate sul portale istituzionale del "MEF – Dipartimento delle Finanze", afferenti gli adempimenti dei comuni per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come disciplinate dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs n. 23 del 2011 e dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 175 del 2014, per quanto concerne l'efficacia e le modalità di pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo del provvedimento e contestuale compilazione dei dati (aliquote e soglia di esenzione) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

VISTO l'art. 53 della Costituzione per cui tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva;

PRESO ATTO che per il Comune di Turi è prevista un'aliquota unica per l'addizionale comunale all'IRPEF e che quindi non si applica quanto disposto dall'art.1, c.7, L. 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022);

CONSIDERATO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 21/04/2007 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF che, in assenza di deliberazioni successive da parte dello stesso organo, si intende tacitamente conservato;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 20/05/2011 con cui si confermava, per l'anno 2011, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 27/02/2012 si modificava la predetta aliquota nella misura dello 0,8%;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale, n. 30 del 20/06/2013 si confermava, per l'anno

2013, l'aliquota nella misura dello 0,8% e si approvava il Regolamento con l'introduzione della soglia minima di esenzione;

- con successiva deliberazione del Commissario prefettizio n. 09 del 30/11/2013 si confermava quanto stabilito con precedente deliberazione di C.C. n. 30 del 20/06/2013;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24/09/2014 è stata confermata la misura dell'aliquota di compartecipazione alla imposta sul reddito delle persone fisiche e relativa soglia di esenzione, come di seguito specificato:

ALIQUTA	DESCRIZIONE
esente	Esenzione per reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000,00 con precisazione che il limite di reddito non costituisce franchigia, quindi se il reddito imponibile supera detta soglia l'imposta è dovuta per l'intero reddito con aliquota
0,8%	Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 10.000,00

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia Pellegrino, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, acquisito al prot. gen.le n. 10971 del 20.05.2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

VISTI il vigente Statuto comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI CONFERMARE per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF applicata nell'anno 2021 come prospetto che segue:

Aliquota	Descrizione
esente	Esenzione per reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000,00 con precisazione che il limite di reddito non costituisce franchigia ,quindi se il reddito imponibile supera detta soglia l'imposta è dovuta per l'intero reddito con aliquota deliberata.
0,8%	Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 10.000,00

3. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

4. DI RENDERE il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.

In prosieguo di seduta si dà atto che sono presenti, oltre al Sindaco, i Consiglieri: Topputi, De Carolis, De Florio, Gigantelli, Dell'Aera, Coppi, Girolamo, Di Bari, Netti, Bianco, Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo.

E' assente il Consigliere Resta O.

Il Sindaco-Presidente dell'Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, passa al secondo punto all'o.d.g. avente ad oggetto "Approvazione Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2022. - CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021 -" e cede la parola all'Assessore Gigantelli Graziano per introdurre l'argomento.

Introduce l'Assessore Gigantelli.

Segue la discussione del punto.

Per la introduzione e i diversi interventi succedutisi nel corso della trattazione del presente punto all'ordine del giorno si fa espresso rinvio all'allegato Estratto del Resoconto verbale della seduta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Segue la votazione del punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentita l'introduzione del punto all'o.d.g.;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento, nella data del 20.05.2022, è stato licenziato dalla prima Commissione consiliare permanente, competente in materia, con il seguente esito: n. 1 voto favorevole e n. 3 astenuti, giusta verbale in atti;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto;

con **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano, dai 16 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

<i>Consiglieri Presenti</i>	N. 16* su 17 assegnati e in carica
<i>Consiglieri Votanti</i>	N. 11
<i>Consiglieri Favorevoli</i>	N. 9
<i>Consiglieri Contrari</i>	N. 2 (Conss.: Tundo e Zaccheo)
<i>Consiglieri Astenuti</i>	N. 5 (Conss.: De Carolis, De Florio, Palmisano, Susca e Spinelli)

* Al momento della votazione non è presente il Consigliere Comunale Resta O.

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come approva:

la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati, ad oggetto "Approvazione Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per l'anno 2022. - CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021 -".

INOLTRE, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali,

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, dai 16 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

<i>Consiglieri Presenti</i>	N. 16* su 17 assegnati e in carica
<i>Consiglieri Votanti</i>	N. 11
<i>Consiglieri Favorevoli</i>	N. 9
<i>Consiglieri Contrari</i>	N. 2 (Conss.: Tundo e Zaccheo)
<i>Consiglieri Astenuti</i>	N. 5 (Conss.: De Carolis, De Florio, Palmisano, Susca e Spinelli)

* Al momento della votazione non è presente il Consigliere Comunale Resta O.

DELIBERA

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to dott.ssa Ippolita Resta

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 14/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, **14/06/2022**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2022;

Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, **14/06/2022**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, **14/06/2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Lucia Calabrese